



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 50 DEL 04.06.2018

OGGETTO: Ordinanza di prevenzione incendi. Obbligo per i proprietari di terreni ed aree incolte di provvedere al decespugliamento e pulizia al fine di evitare possibili focolai di incendi

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 225/1992 e s.m.i.;

- A. Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
 - B. Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta una proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
 - C. Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio.
 - D. Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.
- Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;
 - Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998;
 - Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
 - Visto il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
 - Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
 - Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".
 - Vista la L.R. del 14/04/2006 n°14 "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 6 aprile 1996,n.16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.".
 - Considerato che con l'entrata in vigore del D.lgs.vo 3 Dicembre 2010, n. 205 è stato modificato il D.lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;
 - Considerato, che l'art.14,comma8,dellaL.11/08/2014n°116 introduce,all'art. 182 del Decreto legislativo 3aprile 2006, n.152, l'art 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art.34 della L.R. n.16/96 e dell'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre

2000, n.353, viene fissato nel periodo dal **15 giugno al 15 ottobre** di ogni anno, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata.

- Vista la circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale".
- Visto l'art 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n.6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152.
- Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Art. 1

In prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale di:

- non accendere fuochi;
- non usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- non fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nei terreni ricadenti all'esterno della perimetrazione del centro urbano aventi una estensione superiore a mq 3.000 (tre mila), qualora la forma e le dimensioni del lotto lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, la realizzazione di viali parafuoco di larghezza di almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 ed in presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili. In ogni caso i viali parafuoco come sopra definiti devono garantire una assoluta efficacia contro eventuali incendi radenti.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **entro e non oltre il 15 Giugno**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.

Art. 3

La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/o all'esterno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti. Resta inteso che lo smaltimento in loco è assolutamente vietato nelle aree urbane.

Art.4
SANZIONI

Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art.29 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.

Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 100,00 a € 600,00.

Qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da €51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n.16).

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria
Ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni: Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115); Corpo Forestale (Tel. 1515); Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) 800458787; Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0941/915221); Polizia Municipale (Tel. 0941/794030); Carabinieri (Tel. 112); Polizia di Stato (Tel. 113)

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza anche: mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune (www.comune.sanfratello.me.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio di Messina;
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina;
- Commissariato di P.S. di S.Agata Militello;
- Comandante della Stazione Carabinieri di San Fratello;
- Tenenza della Guardia di Finanza di S.Agata Militello;
- Responsabile della Polizia Municipale di San Fratello;
- Comandante del Distaccamento del Corpo Forestale di San Fratello;
- Sindaco della Città Metropolitana di Messina;
- A.N.A.S. S.p.A. Direzione Regionale Sicilia.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE Li, 04-06-2018

IL SINDACO
Dr. Francesco Fulia

